

## The Role of the Bank of Albania as a Supervisor of the Banking Market: Legal Perspective

Arber Gjeta, PhD

Department of Law, Faculty of Economy, University of Elbasan  
E-mail: arber.gjeta@uniel.edu.al

Doi:10.5901/mjss.2015.v6n1s1p423

### Abstract

*This paper aims to examine, describe and rise critical issues on the role of the Bank of Albania within the Albanian Banking system. The independence of this institution is examined under the provisions of the Constitution and the law on central bank as the main authority which guarantee the safeguard of the system and an effective control. The relationship of the Bank with the bank of second level is driven by the fulfillment of its institutional role: the supervision of a new and unestablished market. The banking market, on the other side, moves from monopoly to competition and there are findings that suggest an oligopoly created in Albania. Thus, the important role of the Bank of Albania to foster competition is one of the most important, due to its obligations in the EU integration process.*

**Keywords:** Central banks; independence, regulatory system, banks, supervision.

### 1. Introduzione

Le banche centrali hanno un'indubbia importanza all'interno del sistema finanziario. Le loro decisioni incidono sui mercati privando di tale compito il potere politico. Per raggiungere obiettivi di contenuto politico loro devono avere un'ampia autonomia decisionale e indipendenza istituzionale. Tale complessa situazione mette di fronte all'indipendenza formale e solennemente annunciata una forte pressione degli attori istituzionali, il governo *in primis*. Questo diviene di fondamentale importanza alla luce dei vari scandali finanziari, come descritti da Messori (2007) che hanno colpito la classe dei risparmiatori in diversi paesi, perfino in quelli con solide autorità di vigilanza. In questi anni l'attenzione si è spostata verso situazioni create nei mercati internazionali, e non solo nelle singole realtà nazionali. Si percepisce facilmente il bisogno di autorità creditizie indipendenti, anche per quanto riguarda la possibilità di instaurare una leale collaborazione e assistenza reciproca con autorità di vigilanza estere. Partendo da questa premessa d'attualità sta anche la ragione per la quale le banche centrali, secondo i migliori modelli teorici, nascono o diventano indipendenti. Quotidianamente loro affrontano delicate situazioni e applicano le loro politiche in un clima di "continua tensione con il fattore politico", ma comunque in un rapporto di leale collaborazione, come descritto da Volker (1994). Questa situazione è stata "figurativamente rappresentata dall'ex Governatore della Banca d'Italia, Guido Carli, che in ufficio teneva appeso un dipinto che raffigurava San Sebastiano, libero nelle sue decisioni, ma pieno di frecce conficcate nel corpo" (Civici, 2008, p. 45).

### 2. Banca d'Albania come autorità indipendente

La banca centrale è stata l'attore principale, in questi anni di transizione, in un mercato nuovo e a dir poco caotico. La legge gli riconosce una posizione indipendente che è cresciuta nel tempo arrivando con la legge del 1997 alla sua massima espressione. Poniamo da subito come premessa il fatto che il progetto di legge fu redatto in collaborazione con il Fondo Monetario Internazionale. Nella l. 8269 del 1997 "Sulla Banca d'Albania" si sancisce che "la Banca d'Albania all'interno delle sue competenze previste da questa legge, è indipendente da qualsiasi altro potere per la realizzazione del principale obiettivo della sua attività e nello svolgimento dei suoi compiti. Ogni soggetto è obbligato a rispettare l'indipendenza della Banca d'Albania, di non cercare di influenzare uno dei membri del Consiglio di Vigilanza riguardo ai suoi compiti verso la Banca e di non interferire nell'attività della Banca"<sup>1</sup>. La Banca d'Albania gode di autonomia politica, amministrativa e anche normativa emanando atti regolamentari del mercato e anche regolamenti interni per disciplinare il suo funzionamento. L'indipendenza amministrativa deriva dalla previsione di una posizione autarchica riguardo al

<sup>1</sup> Art. 1, punto 3 della l. 8269/1997

potere di emanare atti amministrativi (Kallfa, 2002, p. 40) per disciplinare i rapporti con i propri dipendenti<sup>2</sup>. La Banca non ha il potere di proporre leggi al Parlamento. Essa partecipa alla fase legislativa limitandosi a un parere obbligatorio sulle leggi di carattere economico e con impatto nelle politiche finanziarie, monetarie, di credito e cambio valuta sottoposti al Parlamento. Tale parere concerne solo alle proposte di legge governative. Nella realtà dei fatti possiamo affermare che questa prerogativa non è stata quasi mai esercitata, per mancanza di volontà da parte del governo di sottoporre le loro iniziative a un preventivo parere obbligatorio (Cani, Baleta, 1999, p. 57). La funzione di consigliere economico per il Governo è sistematicamente violata nella prassi.

Nell'ordinamento albanese riscontriamo una norma esplicita di rango sovraordinato sul ruolo e sullo status della Banca d'Albania, previsione fatta sulla raccomandazione degli organismi internazionali. L'indipendenza della Banca, d'Albania è prevista espressamente dal testo costituzionale il quale recita che *"banca centrale dello Stato è la Banca d'Albania. Essa, ha il diritto esclusivo di emettere e circolare la moneta albanese, applicare in maniera indipendente la politica monetaria e di conservare e amministrare le riserve valutarie della Repubblica Albanese"*<sup>3</sup>. L'indipendenza sembra strumentale all'attuazione della politica monetaria e non estesa agli altri compiti della Banca, ma letta alla luce della L.8296 del 1997 che lo riconosce *"indipendente ... anche nell'esercizio degli altri compiti"*, prende una valenza più ampia e completa. La stessa statuizione è poi recepita nello statuto della Banca, con uguale tenore letterale del legislatore del 1997<sup>4</sup> continuando con una elencazione dei compiti oggetto dell'attività della Banca. Per onor del vero la norma costituzionale può essere letta in un'ottica limitativa dell'indipendenza, interpretandola restrittivamente. In effetti, la lettera della legge ammette tale possibilità riguardo quest'articolo cardine per una delle più rilevanti autorità indipendenti. Questa disposizione si è criticamente commentata dalla migliore dottrina che ha avuto modo di constatare che la Costituzione lascia spazio a un eventuale riforma derogativa dalla legge ordinaria poiché la locuzione *"applicare in maniera indipendente la politica monetaria ..."* è restrittiva e circoscrive l'indipendenza solo alla sua attuazione e non alla sua determinazione, aprendo alla possibilità di un'indipendenza solo strumentale (Cani, Baleta, 1999, p. 19 ss). In effetti, può essere ammessa una tale interpretazione ma possiamo sostenere che l'indipendenza prevista nelle norme cui a commento va interpretata nel senso estensivo. In effetti, da sempre questa previsione costituzionale è stata pacificamente interpretata in questo modo senza cercare l'attrito costituzionale tra le istituzioni.

Se ci poniamo fuori dalla realtà che la norma giuridica ci impone, istaurando il nostro discorso nella realtà dei fatti, possiamo affermare che l'indipendenza dipende molto dal ruolo che la stessa Banca svolge all'interno del sistema. Negli ultimi dieci anni la Banca è stata l'attore principale nel sviluppo del mercato, ha costruito un assetto regolamentare funzionale, ha pienamente svolto il suo compito informativo determinando l'aumento della fiducia verso la Banca e il Governatore e portando a un'inevitabile indipendenza funzionale verso gli altri poteri. Ogni ente pubblico o privato che sia, è composto di individui (Cani, Baleta, 2002, p. 59 ss), da specialisti il cui apporto è decisivo per la gestione. La corretta applicazione delle regole e la sana conduzione dei compiti di vigilanza contribuiscono a creare un forte senso d'indipendenza dell'istituzione che si tramuta in una rivendicazione di maggior indipendenza per il futuro.

Il rapporto tra Banca e Stato è trattato ampiamente dal legislatore. Il rapporto istituzionale con l'esecutivo è istaurato su un piano paritario. Nella legge "Sulla Banca d'Albania" era previsto che il Consiglio dei Ministri proponeva al Presidente della Repubblica il nome del Governatore. Con le modifiche intervenute<sup>5</sup>, rese obbligatorie anche dalla nuova Costituzione, il nome del Governatore è proposto all'organo legislativo dal Presidente della Repubblica. La Banca d'Albania opera come banchiere, agente fiscale e consigliere per il governo con la possibilità di esercitare attività di credito verso Governo. Finanziare il governo oltre un limite stabilito è in contraddizione con l'obiettivo principale delle banche centrali perché porta a tendenze inflazionistiche, controproducenti per l'economia nel lungo periodo. Anche nell'ordinamento albanese questa è la regola secondo l'art.30.1 che recita: *"La Banca d'Albania non da crediti o prestiti oppure qualsiasi altro contributo finanziario al Governo della Repubblica Albanese o a qualsiasi dei soggetti statali, direttamente o indirettamente, salvo nei casi dove è previsto espressamente in questa legge ..."*<sup>6</sup>. Alla regola si è fatta un'eccezione aprendo alla possibilità di fare credito al governo, garantito dai titoli di debito al portatore con una scadenza massima di 6 mesi, i quali devono maturare nei tempi e nelle scadenze previste in un accordo. Tale accordo è redatto e negoziato, dettagliatamente per la somma totale, scadenze e norma d'interesse, con il Governo. La legge prevede anche il limite dei finanziamenti cui il Governo può accedere, fissandolo in 5% delle entrate medie annue<sup>7</sup> tenuto conto solo

<sup>2</sup> Reg. 21 del 16.05.2007 "Sul rapporto di lavoro del personale nella Banca D'Albania"

<sup>3</sup> Art. 161, pt. 1 Costituzione Repubblica D'Albania

<sup>4</sup> Decisione 100 dell'19.12.2000 del Consiglio di Vigilanza, art.2, pt. 3

<sup>5</sup> L.8893/2002, "Per alcuni cambiamenti e modifiche nella legge 8269 del 23.12.1997"

<sup>6</sup> Art. 30, pt. 1 della l. 8268 del 23.12.1997

<sup>7</sup> Art. 30, pt. 4 id.

delle entrate tributarie dei 3 anni precedenti e non delle entrate complessive dello stato. Un limite non assoluto perché nel punto 5 dell'art. 30 si prevede che, in casi straordinari, questo può essere temporaneamente elevato all'8% della media annuale delle entrate previste. Tale eccezione alla regola è dovuta al fatto che nei paesi in via di sviluppo, non sempre è possibile per i governi reperire mezzi finanziari solo dal gettito fiscale ed è fondamentale che per la banca centrale non viga il totale divieto di fare credito al governo (AA. VV., 2003, p. 79).

I compiti che la Banca svolge in regime d'indipendenza sono fondamentali e da questo nasce la necessità di controllare la sua attività ma senza invadere l'indipendenza della Banca nelle sue sfere di competenze. Esiste la necessità di istaurare un controllo "giusto" verso l'autorità indipendente. Il quesito che si pone è: "Chi controlla i controllori?" aggiungendo il "come?".

Il "limite fisiologico" dell'attività della Banca d'Albania si trova, *in primis*, nella legge, che obbliga gli organi della Banca a riferire dinanzi al Parlamento semestralmente riguardo alla realizzazione dell'obiettivo principale, la stabilità dei prezzi, e gli altri compiti come la politica monetaria e il credito<sup>8</sup>. La Banca informa anche l'Esecutivo sul suo operato ma il punto primo dell'articolo non lascia equivoci: la Banca risponde solo dinanzi al Parlamento. Il suo rapporto con il Parlamento non si esaurisce in questo resoconto periodico sul raggiungimento dei suoi obiettivi. La Banca prepara e presenta al Parlamento il rapporto e il bilancio finanziario<sup>9</sup>, accompagnato dall'opinione dei revisori della Banca e anche una dichiarazione sulle possibili minacce alla stabilità del sistema finanziario del paese<sup>10</sup>. Ricordiamo anche il mai usato parere obbligatorio sui progetti di legge di carattere economico e con impatto nelle politiche finanziarie, monetarie, credito e cambio valuta.

Il rapporto tra le istituzioni si istaura su un piano paritetico e alla Banca gli si riconosce l'indipendenza. È vero che il Parlamento nomina l'organo apicale della Banca, ma una volta che è stato eletto il Governatore è circondato da numerose garanzie<sup>11</sup>. Queste rendono funzionante il principio d'indipendenza, solennemente sancito. Garanzie previste, principalmente, nell'art.47 punto 4 della legge "Sulla Banca" che, dopo aver enunciato i casi di sospensione e di esonero dalla carica, dichiara che "*Nessun membro del Consiglio di Vigilanza, incluso il Governatore e i Vicegovernatori non possono essere allontanati dalla carica per cause o procedure diverse*"<sup>12</sup>. Ci sono altri indici dell'indipendenza della Banca e della sua "autosufficienza" e autonomia interna. Un esempio è l'art. 55 che sancisce il divieto dei dipendenti della Banca a rivolgersi a un altro soggetto per un mutuo o un prestito senza la previa autorizzazione della Banca<sup>13</sup>. Un altro esempio è l'art. 45 che recita: "*1. Il Consiglio di Vigilanza decide sul compenso dei membri di questo Consiglio. 2. Il Consiglio definisce il compenso del Governatore, dei Vicegovernatori e del personale della Banca d'Albania. La somma totale ...*". Questo comporta un totale distacco dalle politiche del Governo sulle pubbliche amministrazioni per quanto riguarda il trattamento economico e non solo<sup>14</sup>. Anche nelle disposizioni finali della legge "Sulla Banca" l'art. 76 esclude la Banca d'Albania come soggetto sottoposto alle leggi "Sulle procedure di evidenza pubblica"<sup>15</sup> e allo "Statuto dell'impiegato civile"<sup>16</sup> tracciando degli indici d'indipendenza che sono accessori al principio solennemente pronunciato nel testo normativo, nella Costituzione e anche negli atti di secondo grado, come i regolamenti e lo Statuto. Tale indipendenza porta a un accrescimento dell'autorevolezza e del prestigio facilitando il raggiungimento dell'obiettivo principale, la stabilità dei prezzi.

Negli ultimi anni la Banca d'Albania, facendo leva su un assetto normativo molto favorevole, monitorato nella sua concreta attuazione dagli organismi internazionali, specialmente dalla FMI e BCE, è diventata il principale attore nell'intero sistema finanziario e non solo nel settore bancario raggiungendo una sostanziale indipendenza. La legge del '97 e le successive modifiche hanno definitivamente istituzionalizzato il concetto dell'indipendenza della Banca la quale trova un limite istituzionale nel rapporto con l'organo legislativo. Un limite importante dell'indipendenza si riscontra nel dovere di trasparenza, basato sulla ragionevolezza e sulla non arbitrarietà delle decisioni dell'organo indipendente tenendo comunque ferma la discrezionalità tecnica della decisione, insindacabile in sede giudiziaria.

<sup>8</sup> Art. 2 *id.*

<sup>9</sup> Art.69, pt.1 *id.*

<sup>10</sup> Art.69, pt.6 *id.*

<sup>11</sup> Art.44 e ss. , *id.*

<sup>12</sup> Art. 47, pt.4 *id.*

<sup>13</sup> *Comunque la Banca d'Albania ha il diritto di erogare prestiti e crediti o mutui verso i propri dipendenti allo scopo che questi possono godere di un rispettabile tenore di vita e di avere una casa. Art.4, pt.2b id.*

<sup>14</sup> *Al personale non si applica la legge sul pubblico impiego ma sono soggetti a regolamento interno del Consiglio di Vigilanza, che offre più garanzie e un status più favorevole del impiegato pubblico. Reg. 21 del 16.05.2007 "Sul rapporto di lavoro del personale nella Banca D'Albania"*

<sup>15</sup> L. 9643/2006 "Per prokurimet publike"

<sup>16</sup> L. 8549/1999 "Statuto dell'impiegato civile"

### 3. Il mercato bancario albanese tra concorrenza e monopolio

Il sistema bancario albanese è stato un ambiente chiuso non permettendo investimenti da parte delle imprese (Sheqeri, 2003, p. 10-11). Oggi nel campo bancario si è creato un mercato abbastanza aperto, concorrenziale ed efficiente, che risponde in maniera soddisfacente alle necessità di credito delle aziende (Ibrahimi, 2008, p. 51). Nel 2006 il legislatore si prefissò l'obiettivo di rinnovare la disciplina legislativa<sup>17</sup> accogliendo la legislazione comunitaria in materia. La legge 9662/2006 ribadisce la divisione del sistema bancario a due livelli con le banche di secondo livello sottoposte alla attività regolamentare della Banca D'Albania e novella non poco la terminologia usata. Per esempio, riferendosi alle banche si fa espressa menzione anche alle filiali delle banche estere<sup>18</sup> cogliendo la sentita necessità di un riferimento espresso al capitale straniero e l'effettivo impatto nel settore bancario, che è d'interesse per quanto riguarda la vigilanza ma anche sul piano della concorrenza.

Come nella maggior parte dei paesi dell'Est, il sistema bancario albanese ha conosciuto un rilevante ingresso del capitale straniero. La partecipazione del capitale estero nel mercato è passata da una cifra pari al 20,7% nel 1998 nel quasi 88% nel 2006 (Ibrahimi, 2008, p. 51). Con provenienza prevalentemente europea, e in specifico italiana, austriaca e greca menzionando il gruppo austriaco Raiffeisen, l'Intesa-San Paolo e gli greci del Pireus Bank. Tale fotografia del sistema ci spinge a considerare il mercato bancario come uno dei più competitivi, efficienti e concorrenziali (Salko, 2008, p. 70). Come sostenuto da alcuni il sistema bancario risulta un mercato molto concorrente nell'intervallo 1999-2006 con tendenze di avvicinamento al regime di piena concorrenza (Ibrahimi, 2008, p. 52).. Basato sui metodi più avanzati che misurano la concorrenza (come il metodo Panzar-Rosse [statistica H]) prende spunto anche un altro lavoro che colloca l'Albania nel settimo posto tra quindici paesi dell'Est presi in considerazione, quindi in una posizione intermedia con tendenze di miglioramento. L'autore definisce il sistema bancario albanese come un sistema in "concorrenza monopolistica, dove le banche si differenziano secondo il mercato o in base al prodotto offerto" (Note, 2007, p. 5). Gli autori convergono sul punto che la liberalizzazione, creando condizioni uguali per le banche private o statali, estere o albanesi si può definire una riforma di successo, parte della quale è anche la legge del 2006. Tali sviluppi sono importanti alla luce dell'analisi sul legame parte finanziaria - economia reale in un sistema banco centrico. Il settore bancario è l'intermediario principale tra investitori e imprese. Tuttavia le banche sono più interessate nel raccogliere i depositi (Salko, 2008, p. 73).. I crediti con un certo grado di rischio sono un'utopia per il mercato bancario albanese. Di solito le banche esigono garanzie ipotecarie o fidejussioni a sostegno del credito. Tale fattore è svantaggioso per lo sviluppo del mercato finanziario quindi serve un aumento della concorrenza nel settore per dare un impulso all'economia. Insieme alla qualità del servizio e all'informazione verso il pubblico, la concorrenza ha contribuito al restringimento del mercato informale del credito, caratterizzato da procedure "meno burocratiche" (Salko, 2008, p. 72).

Lo sviluppo del mercato bancario porta inevitabilmente al miglioramento dell'intermediazione finanziaria nel paese. Oggi notiamo una crescita del credito verso le imprese, aiutata dalla stabilità macroeconomica del paese e dagli sviluppi analizzati sul piano della concorrenza. A tale situazione corrispondono maggiori rischi da credito. Uno dei fattori principali è il credito in valuta. Le oscillazioni del tasso di cambio e delle norme d'interesse applicate banche di emissione estere possono influenzare in negativo i crediti in valuta. In questa situazione si sente il bisogno di valutare con cautela i rischi da credito. La strada da percorrere, accanto alle analisi prudenziali del mercato, è l'intensificazione della vigilanza della Banca e va sottoposto al suo controllo preventivo ogni nuova offerta concorrenziale nel mercato. Anche le istituzioni internazionali raccomandano politiche prudenti nell'esercizio del credito e criteri più rigidi d'individuazione delle imprese virtuose. Esiste il bisogno di rafforzare la vigilanza e di rinnovare il quadro regolamentare ma anche "procedere con la revisione del Codice Civile, che è la chiave per una buona esecuzione del collaterale del credito" (Belortaja, 2008, p. 35).

La risposta governativa alla crisi mondiale del settore bancario è stata la legge 10106 del 30.03.2009, sollevando la soglia dei depositi assicurati da un massimo di 350.000 lek a 2.500.000 lek, coprendo quasi il 90% dei depositanti<sup>19</sup>. La soglia minima garantita in precedenza era inadeguata per fronteggiare un eventuale panico bancario. La sua introduzione nel 2002 ha coinciso con una crisi dei depositi dovuta alla disinformazione (Sheqeri, 2003, p. 19-20) riguardo alla garanzia dei depositi. Su tali presupposti si giustifica l'intervento governativo. L'Agenzia d'Assicurazione dei Depositi si è istituita con la legge 8873 del 23.03.2002 come ente di diritto pubblico indipendente<sup>20</sup>, seguendo il modello di altri paesi

<sup>17</sup> La nuova legge sul sistema bancario è la l. 9662 del 18.12.2006 "Sulle banche nella Rep. D'Albania" che si sostituisce alla l. 8365/1998 "Sulle banche nella Rep. D'Albania"

<sup>18</sup> Nella l. 8365/1998 l'art. 3 recita "... nel secondo livello fanno parte le altre banche" mentre nella legge del 2006 è espresso il riferimento alle branche e ai filiali delle banche estere.

<sup>19</sup> Fonte: sito ufficiale dell'Agenzia d'Assicurazione dei Depositi <http://www.dia.org.al/default.shtml>

<sup>20</sup> In Albania si è optato per una Agenzia indipendente e non incorporata all'interno della Banca D'Albania.

dell'Est (Kallfa, 2002, p. 139). Il capitale iniziale è di 400 milioni di lek e le eventuali perdite sono coperte direttamente dal bilancio dello Stato<sup>21</sup>. Gli operatori che vogliono esercitare attività bancaria non possono ottenere l'autorizzazione da parte della Banca D'Albania senza una preventiva richiesta d'iscrizione allo schema obbligatorio di assicurazione all'Agenzia.

L'Agenzia collabora strettamente con la Banca scambiando documenti nella fase di autorizzazione<sup>22</sup> secondo un accordo bilaterale<sup>23</sup> stipulato fra le due autorità e si estende alla fase della vigilanza con scambio d'informazioni, sempre nel rispetto del segreto bancario<sup>24</sup>. L'inserimento nello schema governativo di assicurazione o la fungibilità della Banca come creditore di ultima istanza per le banche aumenta il bisogno per una più penetrante vigilanza poiché cresce il *moral hazard* fra le banche. Tale fatto si può evitare prevedendo costi assicurativi variabili per gli operatori secondo il rischio concreto calcolato caso per caso. Considerando che l'economia albanese è in transizione, tale prospettiva non è praticabile poiché mancano le tecnologie d'informazione (Luçi, 2003, p. 4) per attuarla. La nuova legge, istituendo un'agenzia governativa per la sicurezza dei depositi, nulla cambia, accollandosi i rischi di fallimento delle banche.

L'Agenzia ha intensificato la collaborazione con partner esteri aderendo alle associazioni internazionali come l'*European Forum of Deposit Insurers* e l'*International Association of Deposit Insurers*<sup>25</sup>. Creata con l'intenzione di adempiere gli obblighi di armonizzazione alla normativa europea essa è un'agenzia importante per il sistema bancario albanese garantendo i depositi dei piccoli risparmiatori che sono più dell'90% dei depositanti.

Di recente si è istituito presso la Banca D'Albania anche il Registro dei Crediti<sup>26</sup>. La Banca provvede alla sua tenuta in armonia con la legge sulla Banca D'Albania, uno degli obiettivi della quale è il "*miglioramento delle condizioni monetarie e di credito, a sostegno della stabilità e allo sviluppo economico del paese*"<sup>27</sup>. A questo fine la Banca ha emanato il regolamento "Sul funzionamento del Registro dei Crediti nella Banca D'Albania"<sup>28</sup> disciplinando gli oneri informativi delle banche. Il Registro è una banca dati elettronica presso il Dipartimento di Vigilanza e il direttore del Dipartimento è il responsabile del trattamento dei dati<sup>29</sup>. Le banche hanno uno strumento per valutare le informazioni sulla situazione dei potenziali debitori verso le altre banche. Tale informazione sulla solvibilità dei clienti riduce le procedure di erogazione e i rischi di cattivi crediti contribuendo a un sano sistema bancario. Il beneficio per i debitori è palese visto che meno costi di transazione e cattivi crediti in portafoglio riducono le norme d'interesse nel futuro.

Infine possiamo affermare che accanto alla vigilanza prudenziale, accanto alla concorrenza nel mercato anche le riforme normative hanno contribuito al miglioramento del sistema bancario, il quale rende possibile l'incontro banche e investitori nel mercato a un livello soddisfacente.

### 3.1 Le banche nei rapporti con la Banca D'Albania

L'attività bancaria può essere svolta da banche e da rami di banche estere autorizzate preventivamente dalla Banca D'Albania, da banche costituite come società anonime<sup>30</sup> con sede necessariamente in Albania e azioni obbligatoriamente nominative e interamente liberate al momento della sottoscrizione<sup>31</sup>. Il capitale sociale minimo iniziale è determinato con regolamento della Banca D'Albania, che è l'unica autorità legittimata a cambiarla. Il capitale sociale minimo è di 5 milioni di euro, da depositare presso la Banca D'Albania fino all'ottenimento della licenza bancaria. La previsione normativa si allinea alle norme comunitarie in materia (seconda direttiva UE)<sup>32</sup> e non sono applicati i criteri dell'Accordo di Basilea per i rapporti minimi di capitale (patrimonio minimo di vigilanza) con l'aliquota pari a 8% del capitale. In Albania l'aliquota del patrimonio di vigilanza era stabilita al 12% e come risulta, è sopra il minimo previsto dalle regole di Basilea 2 perseguendo la finalità di crescere la stabilità del settore bancario. Quindi, si è preferito mantenere invariato la somma

<sup>21</sup> Art. 19 della l.8873/2002

<sup>22</sup> Art. 3, pt. 2 dec. 77/2004

<sup>23</sup> Accordo di collaborazione tra la Banca D'Albania e l'Agenzia dell'Assicurazione dei Depositi. Documento reperibile nel sito dell'Autorità: <http://www.dia.org.al/Marveshje.shtml>

<sup>24</sup> Previsto espressamente questo obbligo nell'accordo. Il segreto bancario è previsto nell'art. 58 della l.8269, dall'art. 18 della l.8873/2002 e dagli atti della Banca D'Albania come il regolamento "Sul segreto bancario"

<sup>25</sup> L'Agenzia è membro effettivo dal maggio 2003. Vedi siti ufficiali: [www.iadi.org](http://www.iadi.org) e [www.efdi.net](http://www.efdi.net)

<sup>26</sup> Art. 127 della l.9662/2006

<sup>27</sup> Art. 3, pt. 2 della l.8269/1997

<sup>28</sup> Reg. 38 del 18.07.2007 "Sul funzionamento del Registro dei Crediti nella Banca D'Albania"

<sup>29</sup> Rapporti vjetor 2007, Banka e Shqiperise, 2007, p.102

<sup>30</sup> Art. 3 e ss. della l. 9901/2008

<sup>31</sup> Art. 12 id.

<sup>32</sup> Dir. 89/946/CEE abrogata dalla direttiva 2000/12/CE e relative modifiche (c.d. testo unico europeo)

del capitale per accedere al mercato, diversamente per esempio dalla Repubblica Ceca o Ungheria dove il minimo del capitale per esercitare l'impresa bancaria è maggiore. Possiamo dire che "era più efficace il miglioramento aspetto qualitativo del quadro regolamentare che quello quantitativo (aumento del capitale)" (Luçi, 2003, p. 12).

La legge sull'ordinamento bancario del 2006 stabilisce che il rapporto di sufficienza del capitale è determinato dalla Banca D'Albania con atto regolamentare e non può scendere sotto l'aliquota dell'8%. In casi speciali la Banca può chiedere agli operatori, che svolgono un'attività giudicata di alto rischio, un rapporto di sufficienza maggiore<sup>33</sup> e comunque fermo il fatto che il patrimonio di vigilanza non può abbassarsi sotto il minimo legale. Per contro, anche un aumento del capitale minimale nel settore bancario sarebbe in linea con la politica di privatizzazione seguita dal governo dove più vantaggiosi a entrare nel mercato sarebbero investitori ai quali un capitale sociale minimo più alto non costituirebbe un problema (Luçi, 2003, p. 8). E' previsto inoltre, con norma aggiornata dalla riforma del 2006<sup>34</sup>, l'obbligo degli azionisti di dare un'informazione dettagliata sulla provenienza del capitale investito<sup>35</sup>, da leggere insieme all'art. 8 secondo il quale "i soggetti di questa legge e la Banca D'Albania sono soggette agli requisiti che derivano dalla legge Antiriciclaggio e della legge Sulle misure contro il finanziamento del terrorismo ..." sottoponendo al controllo il capitale nella fase di autorizzazione ma anche successivamente<sup>36</sup>.

La licenza bancaria concessa dalla Banca D'Albania è illimitata nel tempo, non trasferibile e non cambiabile<sup>37</sup> e obbligatoriamente accompagnata dall'annesso con l'attività bancaria e finanziaria che la banca può svolgere.

Le due fasi del procedimento per ottenere la licenza sono: 1. approvazione preventiva dell'autorizzazione; 2. concessione licenza. Il procedimento dell'approvazione preventiva si deve concludere entro 3 mesi dall'accettazione della richiesta completa secondo la legge<sup>38</sup>. La decisione della Banca è una decisione discrezionale ma motivata come previsto dall'art. 19, pt. 2 che recita "... da l'approvazione preventiva per l'autorizzazione solo quando crea la convinzione che ...", continuando con il punto 5 dello stesso articolo dicendo "... la Banca D'Albania ha la facoltà di imporre altre condizioni aggiuntive ...". Una volta ottenuta l'autorizzazione preventiva, la banca deve adempiere le condizioni rimanenti<sup>39</sup> per essere operativa entro i seguenti 12 mesi pena il ritiro dell'approvazione preventiva. Il rapporto con la Banca D'Albania si istaura già prima dell'inizio dell'attività bancaria. L'art. 24 ci illustra una serie di approvazioni preventive che le banche sono obbligate a chiedere prima di cambiare le condizioni iniziali per il rilascio dell'autorizzazione. Le banche, senza la preventiva autorizzazione della Banca, non possono cambiare il nome, lo statuto, svolgere attività che non sono previste nell'annesso dell'autorizzazione, comprare azioni proprie o delle persone ad essa collegate, aumentare il capitale con mezzi non liquidi o ridurre il capitale, nominare nuovi amministratori, aprire una filiale o ramo fuori dal territorio albanese, investire più di 15% del proprio capitale regolatore nel capitale di un soggetto giuridico che non svolge attività bancaria e l'aumento della partecipazione di un'azionista con una partecipazione rilevante nella misura di 20, 30 o 50% del capitale. Un'autorizzazione preventiva della Banca serve anche nel caso del trasferimento della partecipazione rilevante a un nuovo azionista pena la nullità del trasferimento e le qualità personali e morali del nuovo azionista sono rilevanti alla fine dell'ottenimento dell'autorizzazione dalla Banca<sup>40</sup>.

Un divieto nell'attività della banca lo riscontriamo nell'art. 54 che nel descrivere le attività finanziarie ammesse, come il credito, *factoring*, *leasing*, negoziazione dei strumenti finanziari e derivati, cambio valuta, servizi di consulenza, intermediazione o altri pone "... l'assoluto divieto di prendere parte direttamente in attività industriali, commerciali o servizi non bancari diversi da quelli previsti in questa legge ...".

Nella fase iniziale dell'attività bancaria, inevitabilmente, la Banca D'Albania è presente. Una presenza decisiva vista la discrezionalità della sua decisione in pieno rispetto dei suoi compiti istituzionali di vigilanza e di promozione di un mercato stabile. La funzione di vigilanza non si esaurisce qua ma la Banca è presente anche dopo, con il controllo di conformità del governo societario al sistema di amministrazione previsto dalla legge<sup>41</sup>, differente dalle previsioni della legge "Sulle società commerciali", optando per un modello obbligatorio. Il Consiglio direttivo della banca è l'organo decisionale e di vigilanza con un numero di amministratori da 5 a 9 con mandato di 4 anni. Un terzo degli amministratori

<sup>33</sup> Art. 59, pt. 4 della l. 6992/2006

<sup>34</sup> Art. 9 della l. 8365/1998

<sup>35</sup> Art. 13 della l. 9662/2006

<sup>36</sup> Emanando il regolamento ad hoc con la Circolare del Consiglio nr. 102 del 29.12.2001 "Sul blocco del riciclaggio"

<sup>37</sup> Art. 15 della l. 9662/2006

<sup>38</sup> Art. 19 id.

<sup>39</sup> Adempimenti per la costituzione banca: personalità giuridica; assume gli amministratori preventivamente designati; nomina il revisore esterno; comprova l'avvenuto deposito richiesta presso l'Agenzia dell'Assicurazione dei Depositi ottenendo il certificato di iscrizione presso l'agenzia; etc. Art.20 della l.9662 "Sulle banche nella Repubblica D'Albania"

<sup>40</sup> Art. 25, pt.5b e 7 id.

<sup>41</sup> Art.32, pt.2 id.

devono essere indipendenti. I nomi degli amministratori devono essere approvati in precedenza dalla Banca. In più, il modello legale non ammette la cooptazione dei membri morti o dimissionari. Il consiglio stesso può scegliere i sostituti da un apposito elenco approvato dalla Banca fino alla successiva assemblea degli azionisti<sup>42</sup>.

Il Comitato di controllo è composto di 3 membri nominati dall'assemblea dei azionisti e ha compiti di vigilanza interna, specialmente quella contabile e finanziaria. Previsione legislativa questa che è in coerenza con i principi di vigilanza bancaria di Basilea. Non è previsto nella legge un obbligo di referenza di quest'organo di *internal auditing* verso la Banca D'Albania. Il controllo interno alla banca o ramo di banca estera è svolto da specifici organi debitamente creati, secondo procedure stabilite dalla banca stessa, avendo come oggetto l'efficienza dell'attività bancaria e la sua compatibilità con la normativa bancaria. Il controllo esterno invece è affidato a un esperto contabile autorizzato (revisore) preventivamente approvato dalla Banca D'Albania per un periodo non superiore a 7 anni alla quale deve seguire un lasso di tempo di 2 anni prima di poter essere rinominati dalla stessa banca<sup>43</sup> e con il limite per le società di revisione di controllare non più di 5 banche nell'anno finanziario. L'esperto contabile autorizzato redige un rapporto sulla situazione finanziaria della banca e lo invia alla Banca Centrale.

Un altro punto d'interesse nella nuova legge sono gli investimenti delle banche in capitale di società per azioni o le esposizioni rischiose verso un cliente. L'esposizione massima consentita verso un cliente o persone a esso connessi è il 20% del capitale regolatore, per le persone collegate alla banca il limite è il 10% del capitale regolatore e il limite generale delle esposizioni "grandi" non deve superare il 700% del capitale regolatore. Per quanto riguarda gli investimenti, l'art. 70 prevede che la banca può investire nelle azioni di una società fino a un limite di 10% delle azioni di detta società ma comunque tale investimento non deve superare il 15% del capitale regolatore della banca. Queste limitazioni non si applicano se la società è stata acquisita come garanzia per un credito o l'acquisizione delle azioni della società con scopo di vendita ai terzi.

La Banca D'Albania è l'autorità che vigila sulle banche. Vigilanza che è omnicomprensiva. Essa si estende alla fase di apertura dell'istituto e alla fase operativa della banca, vigilando sulle esposizioni al rischio. La vigilanza si attua sia all'interno sia fuori dai confini in base alle convenzioni di collaborazione con le autorità estere non tralasciando di menzionare anche i casi di vigilanza congiunta. Sulla scia dell'armonizzazione con la legislazione comunitaria entra nel testo normativo anche la vigilanza consolidata dei gruppi bancari<sup>44</sup>. La Banca è presente anche nella fase della crisi dell'azienda bancaria<sup>45</sup>. Il problema della vigilanza in questa fase rimarrà fuori dalla nostra esposizione. La Banca è l'autorità che individua sia il commissario, nella fase di commissariamento, sia la possibilità di aprire la procedura della liquidazione volontaria o della liquidazione coatta amministrativa.

Per quanto riguarda i soggetti non bancari che svolgono attività finanziaria essi si costituiscono come società private o come fondazioni o associazioni *non profit*. Il regolamento n. 11 del 25.02.2009 emanato dal Consiglio di Vigilanza regola la materia in maniera esaustiva e non lascia margine a equivoci prevedendo in allegato al regolamento una serie di formulari<sup>46</sup> che sono dei format obbligatori per gli operatori. L'unica autorità autorizzante per i soggetti che vogliono svolgere attività finanziarie come esercizio del credito, *factoring*, *leasing*, consulenze, *etc.* è la Banca D'Albania<sup>47</sup> la quale esamina preventivamente l'adeguatezza del capitale, amministratori, statuto, soci fondatori, l'acquisizione della personalità giuridica, piano della gestione proposta è solo quando si crea la convinzione che il soggetto possiede le condizioni che il regolamento impone, rilascia l'autorizzazione. Il soggetto deve informare costantemente la Banca sulla propria attività e obbligatoriamente se l'esposizione al rischio del credito è al massimo o se esistono le condizioni per la revoca dell'autorizzazione. I soggetti finanziari non bancari costituiscono al momento una realtà importante nel mercato del credito (Kallfa, 2002, p. 71ss).

### 3.2 La Banca D'Albania e la vigilanza verso le banche di secondo livello

Il legislatore albanese ha optato per un modello di vigilanza centralizzato con la Banca D'Albania come l'unica autorità competente. I fattori che hanno portato a questa scelta sono diversi. In primis, il fatto che la Banca gode un'indipendenza obbligatoria per legge garantita anche dagli organismi internazionali come il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, *etc.* In più, possiamo dire che questa scelta è stata fatta partendo anche da un criterio puramente economico.

<sup>42</sup> Art. 35, pt. 9 *id.*

<sup>43</sup> Art. 48, pt. 5 *id.*

<sup>44</sup> Art. 82 e ss. *id.*

<sup>45</sup> Capo VII *id.*

<sup>46</sup> Art. 28 del reg. 11 del 25.02.2009 Cons. Vig.: "I formulari in allegato sono parte integrante di questo regolamento"

<sup>47</sup> Art. 5 del reg. 11 del 25.02.2009

Sarebbe stato oneroso per lo Stato creare un altro organo con la funzione di vigilanza del mercato bancario (Kallfa, 2002, p. 64). Nell'enunciare gli obiettivi e nel elencare le competenze della Banca anche l'art. 3 riconosce come uno dei compiti della Banca la facoltà "... c) di concedere o revocare la licenza alle banche e di vigilare la loro attività bancaria, con lo scopo di assicurare la stabilità bancaria". La Banca ha una posizione esclusiva sia nel rilascio delle autorizzazioni per esercitare attività bancaria, sia nel campo della vigilanza del mercato in generale<sup>48</sup>. Così si esprime anche l'art. 2.4 dello Statuto della Banca con la particolarità che prevede come obiettivo della Banca, non solo la vigilanza sul buon andamento del mercato bancario ma anche quella del sistema finanziario in generale. Tale disposizione parte dalla considerazione che i mercati oggi sono sempre più intrecciati e nel caso concreto partendo dalla considerazione che i principali attori nel mercato albanese sono gli operatori bancari, si può sostenere che attualmente in Albania il mercato finanziario è un'appendice di quello bancario, essendo ancora nella sua fase embrionale (Kallfa, 2002, p. 64). Il capitale, a parte gli investimenti nei titoli di stato, è raccolto dalle banche prevalentemente come deposito vincolato.

La Banca nella sua attività di vigilanza emana provvedimenti con la finalità di assicurare la stabilità del sistema. Provvedimenti di natura diversa come regolamenti<sup>49</sup>, circolari e ordini che sono vincolanti e con lo scopo di ridurre i rischi dell'attività bancaria. Per esempio, tramite i regolamenti o le direttive, emanate dal Consiglio di Vigilanza, la Banca indica agli operatori il modo in cui devono gestire il rischio e pone confini al rischio che può accollarsi (AA. VV., 2003, p. 45) o alle esposizioni rilevanti verso un cliente.

Nel suo lavoro regolamentare la Banca si conforma ai principi internazionali per un'effettiva vigilanza bancaria. Il principale modello delineato si ispira al manuale del Comitato di Basilea, ai "Principi base per una vigilanza effettiva"<sup>50</sup>. La Banca, in parallelo con la sua attività regolamentare esercita il controllo su ogni banca e ufficio di cambio nel territorio. Le informazioni sono assunte nelle forme stabilite dalla Banca seguendo un programma d'ispezione preciso e dettagliato. Essa assume le informazioni ispezionando sul luogo gli uffici bancari (*on site*) e, periodicamente, elabora l'informazione spedita dai soggetti vigilati attuando così il controllo a distanza (*off site*). L'ispezione verte su diversi parametri come valutazione del capitale, qualità dei suoi attivi, la direzione, la liquidità, la possibilità di rispondere alle esigenze dei clienti, risultato finanziario e l'andamento complessivo della banca, etc. La vigilanza informativa è prevista dall'art. 22 secondo il quale "la Banca D'Albania crea e gestisce una rete informativa sul sistema bancario". Con rete d'informazione secondo quest'articolo s'intende "ogni maniera di comunicazione, informazione, corrispondenza, etc. sotterranea o non, scritta o codificata o simile a queste che all'interno della legge "Sulla Banca D'Albania" e della legge "Sulle banche" sono riconosciute come diritti e obblighi della Banca in rapporto con le banche di secondo livello" (AA. VV., 2003, p. 61).

L'attività di vigilanza bancaria in Albania esercitata dalla Banca è una vigilanza regolamentare, ispettiva e informativa.

Inerente alla vigilanza bancaria è anche la vigilanza dei pagamenti internazionali che dipendono dalle operazioni commerciali e non commerciali con l'estero. La Banca D'Albania stabilisce i criteri da seguire secondo il regolamento in vigore "Sull'attività valutaria", il quale stabilisce i criteri per i trasferimenti esteri in valuta. Comunque, secondo gli impegni che lo Stato albanese ha preso nella sottoscrizione dell'Accordo di Stabilizzazione e Associazione con l'UE, le limitazioni con gli stati comunitari sono state rimosse da ambedue le parti per la maggior parte delle operazioni e si prevede la totale apertura alla circolazione dei capitali, in seguito all'adesione comunitaria.

Gli strumenti che la Banca usa per raggiungere i propri obiettivi sono diversi. In primis, essa svolge attività bancaria nei confronti delle banche di secondo livello<sup>51</sup>. L'art. 16 dispone che la Banca esercita il credito nei confronti delle banche che hanno un conto presso di essa con condizioni e termini definiti dalla Banca, ma con termine non maggiore di 92 giorni. I crediti devono essere assolutamente garantiti con titoli previsti dalla legge come cambiali, titoli di pagamento, titoli emessi o garantiti dallo stato oppure quelli emessi o garantiti dalla Banca D'Albania. Unica deroga alla garanzia dei crediti è espressamente prevista nell'art. 16 pt. 2 che dispone per i crediti nei confronti delle banche sotto commissariamento, verso le quali "... la Banca D'Albania può fare crediti non garantiti o che possono essere garantiti con altri mezzi, con condizioni e termini preposte dalla Banca D'Albania, ma solo quando, secondo il suo giudizio, il credito è necessario e in casi particolari, finalizzati al mantenimento dell'integrità del sistema bancario". Per garantire la stabilità del sistema e un livello ottimale di liquidità al suo interno la Banca obbliga gli istituti di credito di mantenere presso la

<sup>48</sup> Art. 12 della l. 8269 del 23.12.1997

<sup>49</sup> Si possono menzionare tra i regolamenti: "Sulla gestione del rischio del credito", "Sul capitale regolatore", "Sul rapporto della liquidità", "Sul controllo dei grandi rischi", "Sugli investimenti bancari nelle società di capitali", etc. Vedi in Libri i ligjeve dhe rregulloreve te Bankes se Shqiperise, Banka e Shqiperise, Tirane, 2005

<sup>50</sup> I "Core principles for an effective banking supervision". Documento pubblicato dal Comitato di Basilea nel ottobre 2006, modificando il documento del 1997, racchiudendo i principi ai quali le autorità di vigilanza si devono adeguare. Va letto insieme alla "Core principles for Methodology" per quando riguarda l'iter da seguire per applicare i principi.

<sup>51</sup> Art. 14 della l. 8269 del 23.12.1997

Banca, come depositi obbligatori, una parte della liquidità che costituisce la riserva obbligatoria<sup>52</sup>. Dispone testualmente l'art.19.2: "Le riserve obbligatorie di ogni banca sono tenute come deposito monetario nella Banca D'Albania in un rapporto che è determinato dalla Banca D'Albania, con la condizione che le banche non devono tenere come riserva obbligatoria più del 20% della somma complessiva dei depositi monetari che dispongono o del passivo di ognuna di esse". La Banca gestisce il livello di liquidità nel mercato e così il Consiglio di Vigilanza con regolamento determina la percentuale della riserva obbligatoria. Oggi la quota di riserva è fissata in non meno di 10% essendo previsto una sanzione amministrativa se tale riserva scende sotto il minimo stabilito. Le banche possono depositare una maggior somma come riserva facoltativa, ma comunque non eccedente il 20% al fine di non pregiudicare il livello normale della liquidità nel sistema e per non compromettere l'esercizio dell'attività bancaria. Nel sistema albanese la base della riserva obbligatoria è calcolata su tutti gli elementi del bilancio ed è determinata come la somma delle obbligazioni verso i terzi escludendo le relazioni e le compensazioni tra banche e i fondi riservati alle carte di credito (AA. VV., 2003, p. 55). Le altre operazioni che la Banca svolge per raggiungere i propri obiettivi sono le operazioni del mercato aperto come la compravendita dei titoli di Stato. Esse hanno come finalità l'amministrazione del livello di liquidità poiché il mercato interbancario in Albania è poco sviluppato. Il ruolo della banca centrale come ultimo creditore è importante nei sistemi come quello albanese dove le banche possono trovarsi in difficoltà per i rapporti di liquidità (Goodhart, Illing, 2002).

#### 4. Banca D'Albania: le sfide verso la strada dell'integrazione europea

La Banca indirizza una parte dei propri sforzi per l'armonizzazione della legislazione e per il giusto recepimento nell'ordinamento interno delle previsioni dell'Accordo di Stabilizzazione e Associazione<sup>53</sup> menzionando il ruolo della Banca riguardo a due articoli del ASA, gli quali enunciano due importanti obiettivi per il processo d'integrazione (Kraja, Mulleti, 2007, p. 74). Il primo è l'art. 57 dell'accordo che esprime i doveri reciproci per rimuovere progressivamente gli ostacoli nel campo dei servizi. Nel campo dei servizi bancari, ove la Banca è responsabile, non si pone un tale problema poiché ogni operatore europeo può liberamente stabilirsi e operare nel mercato senza limitazioni. In quest'ottica va vista anche l'attuale legge sul sistema bancario, in vigore dal 2006 che prevede specifiche norme sui soggetti esteri, le autorizzazioni per esercitare attività bancaria, i rapporti con le autorità creditizie dei loro paesi e con quelle albanesi, etc. A loro è garantito il trattamento più favorevole possibile senza discriminazione. In questa fase i soggetti godono della libertà di stabilimento ma sono comunque soggetti ad autorizzazione da parte della Banca e non operano secondo le loro leggi nazionali che avverrà solo dopo l'adesione. L'altro articolo dell'A.S.A. di rilievo è l'art. 61 il quale ci illustra l'obiettivo di liberalizzazione del conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti<sup>54</sup>. Infatti, dall'entrata in vigore dell'A.S.A., le parti garantiscono il libero movimento del capitale legato agli investimenti diretti da parte di operatori costituiti secondo le loro leggi nazionali, garantiscono in oltre il libero movimento dei crediti legati alle transazioni commerciali o prestazione di servizi e dei mutui e prestiti con maturazione oltre un anno. Le rimanenti categorie di mutui e prestiti, cioè quelle che si maturano entro l'anno, saranno liberalizzate fra 5 anni dall'entrata in vigore dell'accordo. Queste previsioni sono in sostanza adempite poiché, già con il regolamento del Consiglio di Vigilanza "Sulle attività valutarie"<sup>55</sup> i flussi in entrata dei capitali sono totalmente liberalizzati mentre quelli in uscita non richiedono più l'autorizzazione della Banca. La Banca non è la sola istituzione a vigilare sulla libera circolazione del capitale e per questo si sente il bisogno di coordinare meglio la materia con un nuovo progetto di legge organica da includere nel Piano Nazionale per l'Avvicinamento della Legislazione.

L'avvicinamento all'*acquis communautaire* rende obbligatorio la revisione dei atti normativi che regolano le prerogative e il operato della Banca, specialmente nel campo della vigilanza bancaria. Ci sono opinioni che vedono l'intero processo di armonizzazione non solo come un processo formale e astratto di recepimento, sostenendo che si deve tenere conto della struttura dei mercati e il sistema economico del paese candidato all'adesione (Cibuku, 2007, p. 280). Dal punto di vista dell'iter legislativo da seguire per l'avvicinamento possiamo essere d'accordo con l'autore poiché è giusta l'asserzione che ogni paese ha delle sue caratteristiche specifiche ma il processo finale d'integrazione non

<sup>52</sup> La Banca D'Albania dispone se questi depositi vengono remunerati o no, secondo quanto è previsto nel terzo punto del art. 19. Dal settembre 2000, la Banca ha stabilito che il capitale deve essere remunerato (AA.VV., 2003, p. 54)

<sup>53</sup> Accordo di Stabilizzazione e Associazione in GUCE, L.107/166 del 28.04.2009. In conformità a questo processo si è dato vita nel maggio 2005 al Piano Nazionale per l'Armonizzazione della Legislazione.

<sup>54</sup> Si afferma che i criteri d'integrazione sono dei criteri qualitativi, espressi nel summit di Copenhagen. Il criterio economico si presenta come "... esistenza di un'economia di mercato funzionale e la capacità di affrontare la pressione concorrenziale e le forze del mercato UE..." mostrandoci che si tratta di un criterio qualitativo. Gli indici macroeconomici sono un derivato di un'economia di mercato funzionale e dipendono da essa. In questo senso vedi Belortaja (2008, 36)

<sup>55</sup> Reg. 64 del 30.07.2003 cambiato con dec. 101 del 10.12.2003

ammette deroghe e condizioni, neanche in casi specifici. Si rischia di trovarsi isolati in mercati di capitale regionali o addirittura nazionali. La normativa comunitaria va acquisito in blocco senza deroghe o esenzioni, senza la possibilità di alcuna riserva. Queste sono le nuove sfide che la Banca debba affrontare nel suo cammino verso un'integrazione nel SBCE, la quale porterà nuovi obblighi e inevitabilmente anche una limitazione delle sue prerogative conformandosi alle politiche seguite dalla Banca Centrale Europea.

## 5. Cenni Conclusivi

Il quadro normativo risulta molto efficiente ed è improntato alle *best practice* internazionali, migliorato sulla scia dell'esperienza conseguita e dalla fruttuosa collaborazione con le istituzioni internazionali, facendo d'essa un punto di riferimento per l'intero mercato. La Banca D'Albania allo stato attuale gode di un buon livello d'indipendenza. Sicuramente la legislazione è stata una delle ragioni principali, ma non l'unica. Bisogna menzionare anche il fattore politico, quello internazionale, le aspirazioni per l'integrazione europea, il benessere collettivo e lo sviluppo finanziario del paese. La trasparenza che la Banca ha nei confronti del pubblico farà sì che le politiche perseguite saranno più condivise sia dai soggetti vigilati sia dal pubblico.

La Banca si può definire un "quarto potere" con ampie prerogative e altrettanti obblighi che essa ha adempiuto con professionalità. Tale livello di efficienza è raggiunto grazie a una buona organizzazione delle risorse. Il personale della Banca gode di uno status diverso da quello garantito dalla legge sul pubblico impiego in generale<sup>56</sup>, la struttura è efficiente, i vari organi interno sono consolidati, la pressione esterna dagli poteri dello Stato è diminuita. Si può affermare che la Banca rimane un fattore di stabilità nel paese e una delle istituzioni più virtuose. Il grado d'indipendenza ha aumentato la reputazione anche fuori dal paese. Applicando i migliori modelli di vigilanza essa oggi è un partner per le autorità di vigilanza estere.

Tuttavia, *de iure condendo* il processo di migliorare la regolamentazione, anche alla luce degli ultimi sviluppi, resta un processo difficile. L'intervento del legislatore è desiderabile.

## Bibliografia

- Civici, A. (2008). Bankat qendrore ne fokus-Cfare roli po luajne ne perballimin e krizes? In: *Economicus*, UET press, 2008, nr.2, p.45
- Various Authors. (2003). *Komentari i ligjit 8269 date 23.12.1997 Per Banken e Shqiperise*. Tirane: Banka e Shqiperise
- Goodhart, CH and Illing, G., (2002) *Financial crisis, contagion and the lender of the last resort*, London: Oxford University Press
- Salko, D. (2008). Sistemi bankar shqiptar dhe roli i tij ne financimin e ekonomise In *Economicus*, UET Press, Tirane, nr.2
- Çibuku, E. (2007). *Roli i Bankes se Shqiperise ne procesin e integrimit europian* In *Artikuj te publikuar ne Buletinin Ekonomik te Bankes se Shqiperise gjate nje dekade 3*, Banka e Shqiperise, 2007
- Luçi, E.(2003). *A eshte rasti per nje ritje te metejshme te kapitalit minimal ne Shqiperi*, Tirane: B.SH.
- Ibrahimi, F. (2008). Hapja e sektorit bankar, depertimi i tij ne Shqiperi dhe ne rajon In *Economicus*, UET Press, Tirane, 2008, nr.2
- Kraja, I. and Mulleti Nj. (2007) Integrimi europian dhe roli i Bankes se shqiperise In *Artikuj te botuar ne Buletinin Ekonomik te Bankes se Shqiperise gjate nje dekade(2005-2007) 3*, Banka e Shqiperise
- Messori, M. (2007). *Il potere delle banche, Sistema finanziario e imprese*, Milano: EGEE-Bocconi Editore,
- Kallfa, N. (2002). *Aspekte juridike te veprimtarise bankare*, Tirane: USAID project
- Volker, P. A. , (1994) L'indipendenza delle banche centrali. Valori e limiti In *Diritto dell'economia*, fasc. 2,
- Belortaja, S. (2008). Analiza e bilancit tregtar ne Shqiperi- Pse kaq negative? In *Economicus*, UET Press, Tirane, nr.2
- Note, S. (2007). *Konkurrenca ne sektorin bankar shqiptar*. Banka e Shqiperise
- Sheqeri, S. (2003). Tronditjet e sistemit bankar shqiptar dhe politikat e Bankes se Shqiperise In *Materiale diskutimi 2003*, Banka e Shqiperise, Tirane
- Cani, Sh. and Baleta, T. (2002) *Banka e Shqiperise: Sa e pavarur eshte ajo?*, Tirane: Aferdita
- Cani, Sh. and Baleta, T. (1999). *Banka e Shqiperise: Sa e pavarur eshte ajo?*, Tirane: Banka e Shqiperise
- Baleta, T. and Xhepa, S. (2001). Bankat e huaja ne rajonin e Ballkanit In *Materiale Diskutimi*, Banka e Shqiperise, Tirane

<sup>56</sup> Reg. 21 del 16.05.2007 "Sul rapporto di lavoro del personale nella Banca D'Albania"